NORME IN MATERIA DI SERVIZI DELL'IMPIEGO, DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 21

I periodi di sospensione e di riduzione di orario, per i quali e' ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e per la determinazione della sua misura, fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore. Il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1979, non più in vigore dal 14 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilita' dei lavoratori e di integrazione salariale
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624
Titolo	III — Provvedimenti per la garanzia del salario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-servizi-dell-impiego-di-mobilita-dei-lavoratori-e/art-21/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it